Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 febbraio 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 850-139 851-236 851-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1958

Nomina del presidente dell'Istituto per il credito sportivo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma;

Ritenuto di procedere alla nomina del prof. dottor Giuseppe Parenti a presidente dell'Istituto anzidetto;

Sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 8 della menzionata legge n. 1295;

Decreta:

Il prof. dott. Giuseppe Parenti è nominato presidente dell'Istituto per il credito sportivo con sede in Roma.

L'incarico anzidetto verrà a scadere con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

(772)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1958.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma;

Ritenuto di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto anzidetto;

Visto l'art. 8 della menzionata legge n. 1295;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma, i signori:

Sebastiani avv. Alberto, Sansoni dott. Icilio, Gioia dott. Franco, Zauli dott. Bruno, Saini dott. Mario, Foresi prof. Palmiro e Nepi comm. Asbite Ezio.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

(773)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 1959.

Costituzione del Consiglio dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la Colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265, che istituisce l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 1955, relativo alla costituzione del Consiglio del predetto Ente, per il triennio 1° luglio 1954-30 giugno 1957;

Visto l'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per una diversa composizione e per nuove attribuzioni dei Consigli degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria;

Ritenuto di procedere alla costituzione del Consiglio dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in applicazione del predetto art. 5 ed in sostituzione del Consiglio costituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 1955;

Viste le designazioni dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale e d'intesa con la Giunta regionale sarda;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, il Consiglio dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960, è così costituito:

Scapaccino dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Rubino dott. Vito, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Dessì dott. Angelo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Basso dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Filigheddu dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Meledina Salvatore, Chessa Antonio, Trutzu Giovanni, Dessì Giacomo e Durigan Gino, assegnatari, presidenti di cooperativa;

Clemente dott. Salvatore, Accardo dott. Francesco, Monni avv. Pietrino, Sassu on.le Nicolino e Ghilardi comm. Daniele, in qualità di esperti dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione e al cooperativismo, e rappresentanti di Amministrazioni provinciali e comunali.

Roma, addì 7 gennaio 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

(779)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1958.

Valori, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi del centenario dei francobolli di Sicilia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art 239 del regolamento per i servizi postali (Titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 631, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del centenario dei francobolli di Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli celebrativi del centenario dei francobolli di Sicilia si compone di due valori: L. 25 e L. 60.

Detti francobolli sono stampati in calcografia, su carta bianca, liscia, non filigranata; il formato carta è di mm. 25,50×30; il formato stampa di mm. 22,50×27; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri.

Il francobollo da L. 25 riproduce, in formato ridotto, il bollo della Posta di Sicilia del valore di 2 grana; quello da L. 60 riproduce altro bollo della Posta stessa, del valore di 5 grana. Le riproduzioni dei due bolli sono racchiuse in una cornicetta a tratteggio trasversale che porta in alto, in carattere pieno, la leggenda ed il valore del francobollo, rispettivamente, « POSTE ITALIANE L. 25 » e « POSTE ITALIANE L. 60 »; in basso, disposta su due righe, vi è un'identica leggenda per ogni francobollo « 1° CENTENARIO 1859-1959 » in carattere pieno.

Colore: L. 25 bleu verdastro; L. 60 rosso giallastro.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1960 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1961.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1958

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SIMONINI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1959
Registro n. 3 Ufficio risc. poste telec., foglio n. 389. — SIGNORETTI

(712)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1958.

Valori, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi della visita in Italia di Sua Maestà Imperiale lo Sciahinsciah dell'Iran.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (Titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1958, n. 1075, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della visita in Italia di Sua Maestà Imperiale lo Sciahinsciah dell'Iran;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli celebrativi della visita in Italia di Sua Maestà Imperiale lo Sciahinsciah dell'Iran, è composta di due valori: L. 25 e L. 60.

I francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata. La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte su

tutta la superficie del foglio francobolli. La perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri. Il formato del francobollo è di mm. 30×40.

La vignetta, identica per i due valori, è stata desunta da una formella rettangolare di marmo nella quale è scolpito, in rilievo, un cavallo alato in un medaglione rotondo. Si tratta di un rilievo proveniente dall'antico Duomo di Sorrento — ora nel Museo Correale della stessa città — in cui sono evidenti gli influssi dell'arte della Persia sasanide. La vignetta documenta in modo particolarmente espressivo le affinità artistiche esistenti fra la tradizione figurativa iranica e quella dell'alto Medio Evo italiano.

In alto vi è la leggenda in carattere bastoncino chiaroscuro « POSTE ITALIANE » ed il rispettivo valore dei francobolli; in basso, sotto la vignetta, sempre in bastoncino chiaro-scuro, « VISITA DI S. M. I. LO SCIAHINSCIAH DELL'IRAN ROMA OTTOBRE 1958 ».

I francobolli sono stampati nei seguenti colori:

L. 25 formella e dicitura in bruno; fondo in viola chiaro;

L. 60 formella e dicitura in bleu-violaceo; fondo in celeste chiaro.

Art 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1959 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1958

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SIMONINI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1959
Registro n. 3 *Ufficio risc. poste telec., foglio n.* 390. — SIGNORETTI

(711)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1959.
Cessazione del funzionamento dell'Archivio notarile sussidiario di Novi Ligure.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Visto l'art. 5 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulle modificazioni alla circoscrizione notarile;

Considerato che in data 15 dicembre 1958 si è operato il concentramento degli atti dell'Archivio notarile sussidiario di Novi Ligure nel competente Archivio notarile distrettuale di Alessandria;

Decreta:

Il funzionamento dell'Archivio notarile sussidiario di Novi Ligure cessa a decorrere dal 15 dicembre 1958.

Roma, addì 16 gennaio 1959

p. *Il Ministro*: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1959
Registro n. 18, *foglio n.* 194. — LIGUORI

(740)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1959.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Manifestazioni artistiche di Cremona », con sede in Cremona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto il regio decreto-legge 1° giugno 1939, n. 1018, con il quale è stato costituito l'Ente autonomo « Manifestazioni artistiche di Cremona », con sede in Cremona, e ne è stato approvato lo statuto;

Rilevato che gli organi rappresentativi dell'Ente scaduti fin dal 1955 non sono in grado di operare normalmente con grave pregiudizio degli interessi dell'Ente stesso;

Ritenuta pertanto la necessità di assicurare il regolare funzionamento della vita dell'Ente e la soluzione di problemi di particolare importanza, quali la modifica dello statuto rilevatosi non più rispondente alle attuali esigenze;

Considerata la opportunità di fronteggiare la precaria situazione nominando un apposito commissario;

Decreta:

Il comm. rag. Giuseppe Maffei è nominato commissario dell'Ente autonomo « Manifestazioni artistiche di Cremona », con sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1959

Il Ministro: Bo

(713)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1959.
Ricostituzione del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1° gennaio 1959-31 dicembre 1961.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, con il quale venne istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visti gli articoli 3 e 14 dello statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale della Associazione citata;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Consiglio tecnico della Associazione stessa per il triennio 1° gennaio 1959-31 dicembre 1961;

Viste le designazioni fatte dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dalla Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1° gennaio 1959-31 dicembre 1961, è composto dai signori:

Chiappa ing. Luigi e Rampolla Del Tindaro ingegnere Emilio, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Foffano ing. Pietro, Sandulli ing. Domenico, Scalzo ing. Luigi e Zonghi ing. Pietro, designati dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione tra i direttori di sezione;

Nuccorini dott. Raffaello, per il Ministero dell'industria e del commercio;

Medici prof. Mario e Sparacio ing. Vito, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Consiglio tecnico sarà presieduto dal prof. ingegnere Francesco Roma, vice presidente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per l'industria e commercio
Bo

(738)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1959.

Nomina del Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1959.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Collegio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri competenti e dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1959, è composto come segue:

Principe dott. Errico, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Befani dott. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cioli dott. Lionello, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Carlizzi dott. Tommaso, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Guerrieri dott. Manlio, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Faudella avv. Carlo, sindaco supplente, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per l'industria e commercio
Bo

(739)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Pineta di Donoratico sita nell'ambito del comune di Castagneto Carducci (Livorno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Livorno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 marzo 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Pineta di Donoratico, sita nell'ambito del comune di Castagneto Carducci (Livorno);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castagneto Carducci;

Viste le opposizioni prodotte contro la suddetta proposta di vincolo dal conte Gaddo della Gherardesca, dalla contessa Antonia d'Oncieu de la Batie ved. della Gherardesca, dal conte Giancarlo Bossi Pucci e congiuntamente dai signori Frazzei Erminio, Rodolfo Calvello, Rodolfo del Bianco, Vanni Gravillo, conte Gaddo della Gherardesca e Giusti Angiolino;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intende erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua folta vegetazione di carattere locale costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona della Pineta di Donoratico sita nel territorio del comune di Castagneto Carducci, così delimitata: « dalla foce del fosso di Bolgheri (riva meridionale) seguendo l'idrovora fino all'incrocio con la strada di Marina di Castagneto e poi la strada poderale che va da detto incrocio fino al podere « La Bassa » sulla strada che porta dalla via Aurelia alla via di Villa Emilia; segue la via della Villa Emilia fino all'incrocio della prima strada poderale verso la ferrovia, segue la strada poderale fino al fosso della « Carestia »; prosegue in linea retta fino alla prossima strada poderale e lungo questa strada fino alla ferrovia e prosegue ancora lungo la scarpata a mare della ferrovia fino al confine col comune di San Vincenzo e da qui fino al mare lungo il confine stesso, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Castagneto Carducci provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 febbraio 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per la marina mercantile
SPATARO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Livorno

Deliberazione n. 5 *del* 22 *marzo* 1957

OGGETTO: Inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Livorno della Pineta di Donoratico.

Su conforme proposta del sig. Presidente

LA COMMISSIONE

Ravvisata l'oppòrtunità di assoggettare al regime di protezione previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la Pineta di Donoratico, compresa nella fascia costiera meridionale del comune di Castagneto Carducci, onde assicurare una efficace tutela delle bellezze naturali che detta Pineta presenta;

Considerato che effettivamente la zona predetta è caratterizzata dalla locale vegetazione che offre uno spettacolo di rara bellezza che merita la specifica protezione di cui alla legge sopra menzionata;

Visto l'art. 1, n. 3 di detta legge e l'art. 9, n. 4 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

A voti unanimi dei presenti, ad eccezione del sindaco del comune di Castagneto Carducci che non avendo un mandato preciso degli organi deliberativi della sua Amministrazione, si astiene dalla votazione;

DELIBERA

1) di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Livorno ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la Pineta di Donoratico, compresa nella fascia costiera meridionale del comune di Castagneto Carducci, seguendo il tracciato appresso descritto:

« Dalla foce del fosso di Bolgheri (riva meridionale) seguendo l'idrovora fino all'incrocio con la strada di Marina di Castagneto e poi la strada poderale che va da detto incrocio fino al podere « La Bassa » sulla strada che porta dalla via Aurelia alla via di Villa Emilia; segue la via della Villa Emilia fino all'incrocio della prima strada poderale verso la ferrovia; segue la strada poderale fino al fosso della « Carestia »; prosegue in linea retta fino alla prossima strada poderale e lungo questa strada fino alla ferrovia e prosegue, ancora lungo la scarpata a mare della ferrovia fino al confine col comune di San Vincenzo e da qui, fino al mare lungo il confine stesso.

2) di inviare la presente deliberazione alla Soprintendenza ai monumenti di Pisa per l'ulteriore perfezionamento formale della pratica.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il presidente: avv. Franco CROVETTI

Il segretario Plinio GANNIZZARO

(710)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della collina del Castello della Marsiliana, sita nell'ambito del comune di Manciano (Grosseto).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 febbraio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la collina del Castello della Marsiliana, sita nell'ambito del comune di Manciano (Grosseto);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Manciano;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua massa di verde formata da piante di alto fusto circondanti la collina sulla cui sommità svettano le torri del Castello, forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La collina del Castello della Marsiliana, sita nel territorio del comune di Manciano (Grosseto), così delimitata: dal ponte della statale Maremmana n. 74 sul torrente Elsa, in direzione est, lungo la sponda sinistra del torrente medesimo fino ad incontrare la strada vicinale Colle di lupo, lungo questa in direzione sud fino ad incontrare in località Sant'Andrea la statale Maremmana; quindi in direzione nord-ovest lungo la statale stessa fino al ponte sul torrente Elsa, ha notevole inte-

resse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena, curerà che il comune di Manciano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 febbraio 1959

Il Ministro: MORO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto

Estratto del verbale dell'adunanza del 21 febbraio 1957

L'anno millenovecentocinquantasette e questo giorno ventuno del mese di febbraio in Grosseto, in una sala del Palazzo della Provincia (g.c.) si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) COMUNE DI MANCIANO Collina sulla cui sommità sorge il Castello della Marsiliana.

(*Omissis*).

Si sottopongono singolarmente le proposte di vincolo e si passa quindi alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) COMUNE DI MANCIANO Collina sulla cui sommità sorge il Castello della Marsiliana.

La Commissione è stata pienamente concorde nel riconoscere il rilevante interesse pubblico della zona che costituisce con la sua massa di verde formata da piante di alto fusto circondanti la collina sulla cui sommità svettano le torri del castello, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, ed ha deliberato quindi all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Grosseto, agli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, la zona delimitata dai seguenti confini:

Dal ponte della statale Maremmana n. 74 sul torrente « Elsa », in direzione est, lungo la sponda sinistra del torrente medesimo fino ad incontrare la strada vicinale « Colle di lupo »; in direzione sud lungo questa strada fino ad incontrare in località Sant'Andrea la suddetta statale Maremmana. Quindi in direzione nord-ovest lungo la statale stessa fino all'incontro del ponte suddetto sul torrente Elsa.

Ha deliberato altresì di notificare il vincolo posto dalla Commissione provinciale sia all'Amministrazione della tenuta di Marsiliana che all'Ente maremma e di disporre per l'affissione del provvedimento di vincolo medesimo, all'albo pretorio del comune di Manciano nella cui giurisdizione ricade la località.

(*Omissis*).

Fatto, letto e sottoscritto.

Il presidente: avv. Ennio GRAZIANI

Il segretario: Vario SOLDATESCHI

(769)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1959.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1952, con il quale il sig. Donato Depicolzuane venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra,

Considerato che il sig. Depicolzuane ha rassegnato in modo irrevocabile le proprie dimissioni dalla carica;

Considerata l'opportunità di provvedere, in occasione della nomina del nuovo presidente, anche ad un avvicendamento nelle altre cariche camerali;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni presentate dal sig. Donato Depicolzuane dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è sciolta.

Art. 3.

Il sig. Giovanni Bigot è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia.

Art. 4.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e successive modificazioni, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
Bo

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

(742)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958, n. 835 « Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 23 agosto 1958, all'art. 74, quarta riga, in luogo di: « Analisi matematica e geometria analitica; » leggasi « Analisi matematica e geometria analitica (biennale); ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « San Salvatore », di L'Aquila, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n 330 469 in data 31 dicembre 1958, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « San Salvatore », di L'Aquila, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso

(716)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'indentificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Boles Mario, già esercente in Milano, via M Gioia n 67.

Tali marchi erano contrassegnati col n 564-MI

(548)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giovanni Palazzo, nato a Guagnano (Lecce) il 26 marzo 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall Università di Napoli a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1956-57.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(639)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di consumo « Fra lavoratori », con sede in Morlupo (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 gennaio 1959, il sig Rota Ludovico è stato nominato liquidatore della Società cooperativa di consumo « Fra lavoratori », con sede in Morlupo (Roma), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con decreto in data 12 giugno 1958, in sostituzione del sig Conti Luca.

(534)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 12 febbraio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,70	620,75	620.95	620,80	620,70	620,70	620,72	620,70	620,70	620,75
$ Can	635,85	635 —	635 —	634,75	635,10	634.37	635 —	635 —	634,50	635 —
Fr. Sv.	143,98	144,02	144 —	144,005	144 —	143,95	144 —	144 —	143,95	144 —
Kr. D.	89,95	90,01	90,03	90 —	89,90	89,93	90 —	90 —	89,94	89,95
Kr N.	86,99	87,05	87,05	87,04	87,10	86,98	87,045	87,05	86,99	87 —
Kr Sv.	119,98	120,04	120 —	120,045	120 —	119.99	120,04	120 —	120 —	120 —
Fol	164,55	164,60	164,65	164,615	164,70	164,55	164,60	164,65	164,55	164,60
Fr. B	12,42	12,425	12,435	12,43	12,425	12,43	12,4275	12,43	12,42	12,425
Fr. Fr.	126,58	126,62	126,67	126,65	126,60	126,58	126,63	126,60	126,58	126,60
Lst.	1743,20	1743,85	1743,80	1743,875	1743,25	1742 —	1743,75	1743 —	1742,60	1743,75
Dm. occ.	148,52	148,57	148,58	148,565	148,50	148,50	148,58	148,55	148,49	148,55
Scell. Austr	23,94	23,95	23,94	23,94625	23,90	23,94	23,95	23,95	23,93	23,94

Media dei titoli del 12 febbraio 1959

Rendita 3,50 % 1906	70,05
Id 3,50 % 1902	69,50
Id. 5 % 1935	99,875
Redimibile 3,50 % 1934	86,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,50
Id. 5 % 1936	99,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,65
Id 5 % (Beni Esteri)	94,55

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,10
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,925
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	88,875
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	99,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,825
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1959

1 Dollaro USA	620,76
1 Dollaro canadese	634,875
1 Franco svizzero	144,002
1 Corona danese	90 —
1 Corona norvegese	87,042
1 Corona svedese	120,042

1 Fiorino olandese	164,607
1 Franco belga	12,429
100 Franchi francesi	126,64
1 Lira sterlina	1743,812
1 Marco germanico	148,572
1 Scellino austriaco	23,948

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 30.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8; dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1968:

n. 279686 di nominali L. 100.000 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal 07/5593701 al 07/5593720)

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Torino e denunciato smarrito dalla signora Porta Margherita in Rubiolo, nata a Torino il 24 marzo 1925 e domiciliata in via Gramsci n. 7, Torino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 22 gennaio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(418)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roccastrada (Grosseto), di complessivi ettari 359.87.80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2728 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 7) nei confronti della ditta BARABESI Brunetta fu Giulio maritata BOURBON DI PETRELLA e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 27.794.157 (lire ventisettemilionisettecentonovantaquattromilacentocinquantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorronó dal 26 settembre 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(602)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un relitto d'alveo del torrente Macchia, in comune di Cortona (Arezzo).

Con decreto 3 dicembre 1958, n. 1076, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un relitto d'alveo del torrente Mucchia, in comune di Cortona (Arezzo), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n. 198, particella 46, di Ha 1.53.20, ed indicato nella planimetria 14 febbraio 1958, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Arezzo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(672)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva di questa Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che ha approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1958, n. 8112, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1958, registro n. 36, foglio n. 353, con il quale l'organico del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, per effetto dell'art. 3 del regio decreto 11 agosto 1939, n. 1444, e dell'art. 4 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, viene aumentato di ventisette unità;

Considerato che ai sensi dell'art. 345 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, 1/3 dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale esecutivo deve essere conferito almeno una volta l'anno al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti che ne sia ritenuto meritevole dal Consiglio d'amministrazione;

Ritenuto che, pertanto, può essere bandito un pubblico concorso soltanto per la nomina a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti diplomi di istituto di istruzione secondaria di primo grado:

licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi a' termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a' termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione I, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando quando del caso, le eventuali condanne penali riportate,

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari,

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno,

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni,

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art 4 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 4

Il candidato dovrà, inoltre, indicare l'eventuale conoscenza della stenografia nonchè di lingue straniere.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi del precedente comma.

Art 4

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile,

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso,

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art 2,

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile,

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32 tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato

1) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri,

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età,

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestono la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947 n 1488, in relazione all'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica n 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso

Art 5

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione

L'Amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse

Art. 6

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art 7

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio al l'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art 8

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di una orale sulle materie di cui al programma allegato, e di una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa

La prova orale e pratica non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno 6/10

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e pratica la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale e pratica

Art. 9

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti.

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un mese,

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato,

c) tessera postale,

d) porto d'armi,

e) passaporto

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi

Art 10

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati della carriera direttiva della Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art 11

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti

Art 12

I concorrenti che abbiano superato le prove orale e pratica dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale (Divisione I) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima. i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n 588, contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L 100 Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915 1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L 100 dalle Autorità marittime competenti,

b) gli alto-atesini di cui alla lettera *c*) dell'art 4 i documenti di rito,

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L 100,

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L 100,

e) gli ex combattenti della guerra 1940 43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137, 19 marzo 1948, n 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod 69-*ter*),

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940 43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915 18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940 43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod 69 rilasciata in bollo da L 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile,

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art 8 della legge 24 febbraio 1953 n 142 oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza,

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubile) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117,

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100,

q) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L 100,

s) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra.

Art 13

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto Ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma,

4) certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso, è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura o del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori del concorso;

7) documento militare

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L 200 rilasciato dall'autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbono prestare servizio militare,

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200 rilasciati dal distretto militare competente,

se assegnati in forza alle capitanerie di porto, certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva.

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima),

certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Art 14

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e alla lettera *s*) dell'art 12 debbono essere di data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art 13

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici

Art 15

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale (Divisione I) dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art 16

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Art 17

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

Art 18

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

Art 19

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato

Ai vincitori che provengano dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n 207

Art 20

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 666

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 15 ottobre 1958

Il Ministro TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1959
Registro n 2 Lavori pubblici, foglio n 164

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1 Saggio di composizione italiana

2 Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia

Prova orale

1. Diritti e doveri dell'impiegato

2 Nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici

3. Elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno italico (1805) fino ad oggi

4 Elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia

Prova obbligatoria di dattilografia

Roma, addì 15 ottobre 1958

Il Ministro TOGNI

(564)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso speciale per esami a duecento posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale 11 settembre 1958, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 29 novembre 1958, n. 287.

Le prove scritte del concorso speciale per esami a duecento posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi indetto con decreto Ministeriale 11 settembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1958, n 287, avranno luogo in Roma, nei giorni 10 e 11 marzo 1959, con inizio alle ore 8, nel Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n 4

I candidati saranno avvisati singolarmente

(793)

Diario delle prove scritte, grafiche e scrittografiche degli esami di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, indetti con decreto Ministeriale 1° agosto 1958.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1958, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 252 del 18 ottobre 1958, col quale furono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n 972, che approva il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria

Decreta

Art 1

Il diario delle prove scritte, grafiche e scrittografiche degli esami di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, indetti con decreto Ministeriale 1° agosto 1958, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 252 del 18 ottobre 1958, è stabilito come da annessa tabella

Art 2

In attesa che siano compiuti gli accertamenti relativi al possesso, da parte dei candidati dei requisiti necessari per la partecipazione agli esami di abilitazione, di cui al precedente art 1, i candidati si intendono ammessi alle relative prove scritte, grafiche e scrittografiche con riserva

Essi, pertanto, in mancanza di qualsiasi comunicazione in contrario, dovranno presentarsi alle suddette prove nel giorno stabilito, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Provveditorato agli studi presso il quale sosterranno le prove medesime

Art 3

Non è consentito chiedere il passaggio da una classe o sottoclasse di esame ad un'altra ovvero da una sede di esame ad un'altra

Art 4

Le prove scritte, grafiche e scrittografiche si svolgeranno: per la sede di Roma, al Palazzo degli esami (via Induno n 4), per le altre sedi, negli Istituti che saranno tempestivamente indicati, mediante avviso nell albo, dai Provveditorati agli studi delle sedi stesse

Art 5

Tutte le prove avranno inizio alle ore otto Perde il diritto a sostenere la prova di esame che non si trovi presente nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti, anche se impedito da gravi motivi

Prima di entrare in sala di esame, i candidati dovranno esibire al personale di vigilanza un valido documento di riconoscimento, essi dovranno, inoltre, essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta, che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Provveditorato agli studi

Art 6

I candidati ciechi o mutilati di guerra, che si trovino nella impossibilità di eseguire le prove con le modalità stabilite, dovranno inviare una istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente a ciascuna delle prove stesse al Provveditorato agli studi della sede di esame, affinchè si possano tempestivamente adottare i provvedimenti del caso

Art 7

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto o che non sia prescritto o espressamente richiamato, tengono luogo il citato decreto Ministeriale 1° agosto 1958, nonchè il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n 972

Roma, addì 9 febbraio 1959

Il Ministro MORO

DATA	CLASSE DI ESAME	MATERIE DI ESAME	PROVE	SEDI DI ESAME
4-3-1959	XLI	Astronomia e navigazione	scritta	Roma
4-3-1959	XXII	Costruzioni e disegno di costruzioni	scritta	Roma
5-3-1959	XLII	Attrezzatura e manovra	scritta	Roma
5-3-1959	XXII	Costruzioni e disegno di costruzioni	grafica	Roma
6-3-1959	XLIII	Macchine marine e disegno	scritta	Roma
6-3-1959	LI	Disegno e storia dell'arte	1ª grafica	Roma
7-3-1959	XLIII	Macchine marine e disegno	grafica	Roma
7-3-1959	LI	Disegno e storia dell'arte	2ª grafica	Roma
10-3-1959	XVIII	Chimica	scritta	Roma
11-3-1959	XIX	Chimica industriale	scritta	Roma
13-3-1959	XX	Chimica industrie agrarie e caseificio	scritta	Roma
13-3-1959	IX	Lingua e letteratura slovena	scritta	Roma
14-3-1959	X	Lingua e letteratura albanese	scritta	Roma
16-3-1959	XLIX	Disegno	grafica	Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma
25-3-1959	XXI	Topografia	grafica	Roma
26-3-1959	XXI	Topografia	scritta	Roma
1-4-1959	XIII	Matematica e fisica	scritta	Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma
2-4-1959	XIV	Materie scientifiche	scritta	Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma
3-4-1959	VII	Lingua e letteratura tedesca	scritta	Roma
4-4-1959	VIII	Lingua e letteratura spagnuola	scritta	Roma
4-4-1959	XXXV	Arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali	scritta	Roma
7-4-1959	XXIII	Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo	grafica	Roma
8-4-1959	XXIV	Topografia e costruzioni	scritta	Roma
9-4-1959	XXIV	Topografia e costruzioni	grafica	Roma
10-4-1959	XXV	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	scritta	Roma
11-4-1959	XXV	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	grafica	Roma
17-4-1959	XI	Ragioneria e tecnica commerciale	scritta	Roma
18-4-1959	XII	Materie tecniche del tipo commerciale	scritta	Roma
20-4-1959	V	Lingua e letteratura francese	scritta	Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma
21-4-1959	VI	Lingua e letteratura inglese	scritta	Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma
22-4-1959	XL	Aerotecnica	scritta	Roma
23-4-1959	XL	Aerotecnica	grafica	Roma
24-4-1959	XVII	Geografia generale ed economica	scritta	Roma
24-4-1959	XXXI	Disegno tessile	grafica	Roma
27-4-1959	XV	Scienze naturali, chimica, geografia, merceologia e agraria	scritta	Roma
28-4-1959	XXVIII	Disegno tecnico	scrittografica (1ª parte)	Roma
29-4-1959	XXVIII	Disegno tecnico	scrittografica (2ª parte)	Roma
30-4-1959	LV	Maestra giardiniera	scritta	Roma
6-5-1959	L	Disegno di proiezioni e forme architettoniche	grafica	Roma

DATA	CLASSE DI ESAME	MATERIE DI ESAME	PROVE	SEDI DI ESAME
8-5-1959	I	Materie letterarie	1ª scritta (italiano)	Bari Bologna Cagliari Catania Firenze Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino
9-5-1959	I	Materie letterarie	2ª scritta (latino)	
10-5-1959	I	Materie letterarie	3ª scritta (greco)	
11-5-1959	XLIV	Teoria e costruzione della nave	scritta	Roma
12-5-1959	XLIV	Teoria e costruzione della nave	grafica	Roma
13-5-1959	XLV	Materie tecniche del tipo marinaro	scritta	Roma
14-5-1959	XLV	Materie tecniche del tipo marinaro	grafica	Roma
15-5-1959	XXXVII	Meccanica e disegno professionale	scrittografica	Roma
16-5-1959	XXXVIII	Motori, macchine agricole e di trasporto e tecnica degli impianti termici	scrittografica	Roma
18-5-1959	III	Storia dell'arte . . .	scritta	Roma
19-5-1959	IV	Materie giuridiche ed economiche	scritta	Roma
20-5-1959	II	Filosofia, pedagogia, psicologia e storia	scritta	Bari Bologna Cagliari Catania Firenze Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino
21-5-1959	XXXIX	Tecnica dei molini, pastifici e panifici	scrittografica	Roma
22-5-1959	XVI	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	scritta	Roma
22-5-1959	XXIX	Fisica ed elettrotecnica	scritta	Roma
23-5-1959	XXX	Elettrotecnica e radiotecnica	scritta	Roma
29-5-1959	XXXII	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	scritta	Roma
30-5-1959	XXXII	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	grafica	Roma
3-6-1959	XLVI	Agricoltura, economia ed estimo . . .	1ª scritta	Roma
3-6-1959	LII	Economia domestica, igiene e esercitazioni . . .	scritta	Roma
4-3-1959	XLVI	Agricoltura, economia ed estimo	2ª scritta	Roma
8-6-1959	XLVIII	Materie tecniche del tipo agrario	scritta	Roma
9-6-1959	XXVI	Meccanica, macchine e disegno relativo	scritta	Roma
10-6-1959	XXVI	Meccanica, macchine e disegno relativo . .	grafica	Roma
11-6-1959	XXVII	Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico .	scritta	Roma
12-6-1959	XXXIII	Tecnologia della filatura e della tessitura .	scritta	Roma
13-6-1959	XXXIV	Tecnologia industriale tessile	scritta	Roma
15-6-1959	XLVII	Zootecnia	scritta	Roma
24-6-1959	LIII	Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	scritta	Cagliari Firenze Milano Napoli Palermo Roma
24-6-1959	XXXVI	Materie tecniche del tipo industriale . . .	scritta	Roma
25-6-1959	XXXVI	Materie tecniche del tipo industriale .	grafica	Roma

(767)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione degli atti ed esito del concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia, indetto con decreto Ministeriale 26 marzo 1958.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1958, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (coefficiente 500, carriera direttiva),

Vista la relazione e gli atti della Commissione giudicatrice,

Considerato che la Commissione giudicatrice non ha proposto nessun candidato per l'attribuzione del posto messo a concorso, non avendo nessuno dei concorrenti riportato le votazioni prescritte dall'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n 840,

Decreta

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (carriera direttiva, coefficiente 500) indetto con decreto Ministeriale 26 marzo 1958

Non si procede all'attribuzione del posto messo a concorso, non avendo nessuno dei candidati riportato le votazioni previsto dall'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 840

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 29 novembre 1958

Il Ministro ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1959
Registro n 3 Tesoro, foglio n 297 — FLAMMIA

(792)

PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto n 13138 del 10 marzo 1958, modificato con decreto prefettizio n. 50735 del 27 ottobre 1958, col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Cosenza alla data del 31 dicembre 1957;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati idonei predisposta dalla Commissione giudicatrice,

Ritenuta la legittimità degli atti e della procedura seguita, nonchè il regolare espletamento del concorso,

Visto l'art 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa.

1	Di Giacomo Erminio	punti	126,58	su 200
2	Lamensa Francesco Giovanni .	»	125,90	»
3	Bertucci Antonio	»	122,00	»
4	Stigliano Michele	»	115,03	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Cosenza, addì 26 gennaio 1959

Il prefetto MACCIOTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto pari data n 3904, con il quale venne approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1957, bandito con decreto prefettizio n. 13138 del 10 marzo 1958 e modificato con decreto prefettizio n. 50735 del 27 ottobre 1958,

Viste le domande dei concorrenti e le sedi richieste in ordine di preferenza,

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa specificato ed in conseguenza nominati ufficiali sanitari nella sede a fianco di ciascuno indicata

1) Di Giacomo Erminio: Cassano allo Ionio;
2) Lamensa Francesco Giovanni: Bisignano,
3) Bertucci Antonio: Lungro;
4) Stigliano Michele: Amendolara

I predetti ufficiali sanitari dovranno assumere servizio entro giorni dieci dalla notifica del presente decreto, con avvertenza che, ove non assumano servizio nel termine predetto — senza giustificato motivo — saranno dichiarati rinunciatari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni sopradetti, che provvederanno alla notifica agli interessati.

Cosenza, addì 26 gennaio 1959

Il prefetto MACCIOTTA

(702)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1957.

IL MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n 6048 del 27 febbraio 1958, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1957,

Considerato che il dott Nunzio Nicosia, consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del Ministero della sanità, nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto, in virtù del decreto 2153-San. del 16 dicembre 1958 non può disimpegnare tali mansioni, atteso che la nomina è stata rilevata difforme a quanto prescritto dall'art 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, in quanto il medesimo appartiene ai ruoli del Ministero della sanità,

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del segretario della predetta Commissione;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, modificati dall'art. 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Decreta

Il dott Santi Todaro, consigliere di 2ª classe della carriera direttiva dei RR AA del Ministero dell'interno è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe specificato, in sostituzione del dott Nunzio Nicosia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura

Catania, addì 26 gennaio 1959

Il medico provinciale capo dirigente SCUDERI

(701)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.